

PSR Lazio 2014/2020 Sottomisura 4.1
“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”
Tipologia di operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al
miglioramento delle prestazioni”

FAQ

Elenco delle domande più frequenti con le relative risposte

1) Nel calcolo della Produzione Standard totale (PST) dell'azienda, la spesa massima ammissibile nella tipologia di operazione 4.1.1 è 4 volte la PST? Questo massimale rimarrà fisso per tutta la durata della programmazione o potrà variare?

Ai sensi dell'art. 6 del bando della tipologia di operazione 4.1.1, il costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento non può essere superiore a quattro (4) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso. Il termine fissato di 4 volte la PST non potrà essere modificato in quanto facente parte della scheda di Misura approvata dai servizi della Commissione Europea.

2) Per quanto riguarda la tabella dei criteri di selezione di cui all'articolo 10 del bando della sottomisura 4.1 i codici delle priorità "4.1.1.C. – 4.1.1.D – 4.1.1.E" possono essere applicati solo a progetti collettivi o sono aperti a qualsiasi azienda agricola che agisce in modo autonomo?

Tali criteri non si riferiscono esclusivamente agli investimenti collettivi ma riguardano anche le singole aziende agricole, a differenza del criterio 4.1.1.B che è specifico in caso di progetto collettivo.

3) Nello specifico del codice 4.1.1.C. quando si parla di investimenti i macchinari/attrezzature/impianti brevettati nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando si intende far riferimento solo a prodotti dotati di effettivo brevetto o in modo estensivo ricomprendono anche in generale prodotti commercializzati da non più di tre anni?

Il criterio di selezione 4.1.1.C. "Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando" fa riferimento solo a prodotti dotati di effettivo brevetto.

4) Considerato che il presente bando del PSR esclude dal finanziamento gli interventi connessi all'irrigazione, si chiede se l'acquisto di un fertirrigatore o di un sistema completo di produzione agricola fuori suolo con il sistema Aeroponico possa rientrare nei finanziamenti ammissibili specificati nel criterio di selezione di cui al codice 4.1.1.E. visto che entrambi gli interventi citati soddisfano i criteri a) investimenti che riducono l'impiego di prodotti di sintesi e c) investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti. Nel caso la risposta sia negativa è possibile attribuirsi il punteggio?

Gli investimenti quali il fertirrigatore o un sistema completo di produzione agricola fuori suolo con il sistema AEROPONICO anche se soddisfano il criterio 4.1.1.E, essendo connessi all'irrigazione, non possono rientrare nei finanziamenti ammissibili, come riportato nell'art. 5 del bando, e, quindi, non originano nemmeno il relativo punteggio.

5) Cosa si intende per prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti ammissibili previsto dai codici di priorità nn. 4.1.1.C. – 4.1.1.D – 4.1.1.E - 4.1.1.F. – 4.1.1.G – 4.1.1.H-4.1.1.I? Tali criteri sono compatibili tra di loro?

Per i criteri 4.1.1.D e 4.1.1.E, a seguito della modifica intervenuta con Determinazione n G06986 del 17/07/2016, il principio della prevalenza economica non viene applicato, mentre persiste per gli altri criteri, per cui per questi ultimi, la corrispondente spesa deve essere prevalente sul totale. Si precisa, inoltre, che molti criteri sono compatibili tra di loro, ad esempio i punteggi dei comparti produttivi si possono sommare a quelli delle innovazioni, delle ricadute positive sul clima e sull'ambiente, dell'adesione ad O.P. della zona d'intervento e così via.

6) Per quanto riguarda il criterio 4.1.1.D. "interventi innovativi ricompresi nel catalogo delle innovazioni elaborato sulla base delle misure 124 e 16.2", si chiede dove è consultabile tale catalogo e come sarà possibile attuare tale intervento. Se si è in possesso di un progetto innovativo non compreso nel citato catalogo c'è un modo per accreditarlo come innovativo e renderlo di fatto finanziabile?

Per l'attribuzione e la verifica del punteggio relativo al criterio di selezione concernente l'innovazione (4.1.1.D) si fa riferimento al "*catalogo delle innovazioni*" predisposto sulla base delle innovazioni verificate e validate nell'ambito attuativo della Misura 124 del PSR 2007/2013 del Lazio nonché di eventuali altri elenchi degli investimenti innovativi pubblicati da altre Regioni. In questa fase attuativa della misura non possono prendersi a riferimento iniziative realizzate con la misura 16.2 del PSR 2014/2020 in quanto non ancora attivata.

Il catalogo delle innovazioni è disponibile sul portale Regionale al seguente link:

http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=35308

ed è disponibile sul portale www.lazioeuropa.it al seguente link:

http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/cooperazione-84/catalogo_delle_innovazioni-56/

La Regione ha emanato la determinazione n. G06986 del 17/06/2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it - sezione bandi e graduatorie, con la quale ha previsto che si possano proporre investimenti inclusi in elenchi degli investimenti innovativi pubblicati da altre Regioni, mentre non è possibile accreditare un progetto innovativo qualora non compreso nei suddetti elenchi.

7) Cosa si intende per "agricoltore attivo" quale criterio di ammissibilità? Dal bando nella definizione di agricoltore attivo rientrano le persone giuridiche aventi l'iscrizione INPS come coltivatore diretto, imprenditori agricoli etc. in possesso della P. IVA in campo agricolo. Una società iscritta al registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola, ma con codice di attività diverso dal codice ATECO 01 è ammissibile? Una seconda definizione di agricoltore attivo fa riferimento, invece, ai pagamenti diretti percepiti nell'anno precedente per l'ammontare massimo di € 5.000 o € 1.250 a seconda dei casi. A quale tipologia di domanda di aiuto si fa riferimento?

I soggetti beneficiari che possono partecipare al bando pubblico della sottomisura 4.1 sono gli "*agricoltori attivi*" come definiti dalla regolamentazione comunitaria e dalle relative disposizioni attuative nazionali (art. 4 bando pubblico). Per la verifica del requisito dell'agricoltore attivo si fa riferimento alle informazioni, certificate e validate, riportate *nel fascicolo unico aziendale*.

8) Per le aziende ubicate nelle aree A, B, C non é riportato alcun punteggio nella tabella dei criteri di selezione dell'articolo 10 del bando.

Per le aziende ubicate nelle aree A, B, C è previsto un punteggio di 5 soltanto se hanno una dimensione economica aziendale con una produzione standard compresa tra 15.000,00 e 50.000,00 euro.

9) L'acquisto di macchine e attrezzature (trattrice agricola ad esempio ed atomizzatore) è consentito solo se la macchina è brevettata? Se ammissibile anche una macchina non brevettata l'investimento in quale criterio di selezione può essere inserito relativamente alla tabella dell'art. 10 del bando?

L'acquisto è consentito anche se la macchina non è brevettata; ovviamente in questo caso non viene attribuito il punteggio. Invece, qualora la/e macchina/e sia/no brevettata/e nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando, e sia rispettato il principio della prevalenza economica, si può attribuire il punteggio di 6 del criterio 4.1.1.C.

10) Cosa si intende nel bando per "macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo? una trinciatrice può essere annoverata tra questi macchinari?

Una trinciatrice può, ad esempio in terreni in forte pendenza, essere considerata un'attrezzatura che riduce l'erosione del suolo in quanto elimina o riduce l'utilizzo di ulteriori macchine per la lavorazione del suolo. Tale fattispecie deve essere dimostrata con la relazione tecnica, infatti, in ogni caso, è importante verificare il contesto in cui si opera.

11) L'impianto di colture poliennali non rientra in alcun criterio stabilito dal bando?

Si conferma che l'impianto di colture poliennali (da frutto o da legno) non rientra in alcun criterio di selezione stabilito dal bando 4.1.1, e quindi può essere effettuato ma all'intervento non viene attribuito alcun punteggio.

12) Non essendo attualmente disponibile il Bando di Misura 16.10, nel caso in cui si presenti una istanza a valere sulla misura 4.1.1 nella quale ci si impegna ad aderire ad un "Progetto di Filiera organizzata" di cui alla 16.10 e se lo stesso viene selezionato prima della definizione della graduatoria di ammissibilità, è possibile attribuire il codice priorità 4.1.1.A con i relativi 23 punti?

Sia in assenza dello specifico bando della misura 16.10, nonché alla luce della determinazione numero G00115 del 09/01/2017 che ha adottato il bando della medesima misura si può in autovalutazione procedere in fase di compilazione della domanda di sostegno relativa alla misura 4.1.1 attribuirsi il previsto punteggio codice 4.1.1.A. Tuttavia come specificato al punto A) di spiegazione dei criteri di selezione, nel caso in cui la selezione delle filiere venga effettuata prima della definizione della graduatoria e il progetto presentato ai sensi della tipologia di operazione 4.1.1 sia inserito in una filiera ritenuta ammissibile, verranno confermato/attribuito d'ufficio i relativi 23 punti.

13) "Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando". Nel caso di un progetto che preveda (anche) l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, se questa fattispecie di investimento non rispetta il criterio della prevalenza economica dell'investimento innovativo sul totale degli investimenti ammissibili, tale priorità (4.1.1.C) con il relativo punteggio (6 punti) sembrerebbe non essere attribuibile. Ad esempio nel caso di un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo impianto arboreo per Euro 100'000,00 e l'acquisto di macchinari brevettati nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando per Euro 20.000. In questo caso è possibile attribuire la priorità 4.1.1.C con relativo punteggio pari a 6?

Si conferma che ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 4.1.1.C è necessario rispettare il principio della prevalenza economica, pertanto nel caso di specie il punteggio non è riconoscibile.

14) "Interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente" Per un progetto che prevede l'acquisto di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo, se questa fattispecie di investimento non rispetta il criterio della prevalenza economica dell'investimento innovativo sul totale degli investimenti ammissibili tale priorità (4.1.1.E) con relativo punteggio (8 punti) sembrerebbe non poter essere attribuibile. Ad esempio nel caso di un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo impianto arboreo per Euro 100.000,00 e l'acquisto di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo per Euro 20.000. In questo caso è possibile attribuire la priorità 4.1.1.E con relativo punteggio pari a 8?

Alla luce della Determinazione n. G06986 del 17/07/2016 il punteggio viene attribuito indipendentemente dal principio della prevalenza economica e, pertanto, nel caso di specie è possibile attribuire il relativo punteggio.

15) Che cosa si intende per interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente? Si possono considerare solamente quelli elencati al punto 4.1.1E dei criteri di selezione?

Al riguardo si chiarisce che per soddisfare il criterio "Interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente", oltre agli interventi esplicitati nei criteri di selezione, si possono realizzare anche quelli di seguito elencati:

- utilizzo di materiali certificati;
- sistemi frangivento/frangisole (filari alberi/siepi, tettoie);
- corretta ventilazione naturale;
- barriere di verde per mascherare nuovi edifici;
- interventi atti a diminuire la dispersione di prodotti fitosanitari;
- piazzole di lavaggio con raccolta acque;
- acquisto di macchinari con dispositivi antideriva;
- realizzazione di interventi atti ad aumentare la capacità di stoccaggio dei reflui zootecnici oltre i limiti di legge, con copertura per limitare le emissioni in atmosfera;
- realizzazione di drenaggi sotterranei su terreno agricolo con sistemi di recupero e riutilizzo acque nell'ambito dell'azienda;
- investimenti finalizzati a praticare l'agricoltura di precisione per diminuire impiego fertilizzanti/prodotti fitosanitari;
- attrezzature idonee a praticare l'agricoltura conservativa ("a. blu");
- realizzazione interventi per migliorare le condizioni di stoccaggio / utilizzo del digestato;
- Acquisto macchine combinate (es. semina + lavorazioni);
- Acquisto macchinari per semina su sodo e minimum tillage non collegati a presa di forza della trattrice o idraulicamente;
- Acquisto macchinari che operano per vertical tillage (ripuntatore);
- Acquisto macchinari appositamente progettati per operare la tecnica di lavorazione detta "striptillage".

16) Progetti che prevedono interventi nei settori ortofrutticolo e florovivaistico (Priorità 4.1.1.G con relativo punteggio pari a 5). Nel caso di un progetto che preveda la realizzazione di un nuovo impianto serra, la realizzazione di un magazzino agricolo contenente una cella frigo (investimento con prevalenza economica) per il condizionamento del prodotto prima dell'avvio alla commercializzazione e l'acquisto di macchinari, quali priorità con relativi punteggi possono essere attribuiti?

Se il magazzino nella sua complessità funzionale assolve anche ai requisiti di cui ai criteri: 4.1.1.E, 4.1.1.L, ci si può attribuire $5+8+7=20$; ovviamente anche i macchinari se assolvono agli stessi requisiti concorreranno all'attribuzione del punteggio.

17) "Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta (Priorità 4.1.1.N con relativo punteggio pari a 3)" Tale priorità è attribuita agli agricoltori che realizzano investimenti che riguardano produzioni ottenute nell'ambito di sistemi di qualità riconosciuta (art. 16, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013). A cosa si riferisce la possibilità di attribuire tale priorità e punteggio secondo il criterio della prevalenza economica dell'investimento sul totale dell'investimento, con riferimento alle produzioni oggetto di intervento?

Il punteggio, così come definito con Determinazione n. G06986 del 17/07/2016, si potrà attribuire allorché la SAU aziendale assoggettata al sistema di qualità riconosciuto sia maggiore del 50% della SAU aziendale complessiva (prevalenza in termini di superficie e non economica).

18) Quanti sono i punti del criterio 4.1.1.T di cui all'art. 10 del bando?

Il criterio 4.1.1.T prevede 5 punti come il criterio 4.1.1.S e tali punti non si sommano tra loro.

19) Il settore avicolo, in particolare le uova, rientra nell'ambito della sottomisura 4.1? E' ammissibile un progetto che preveda l'acquisto di una macchina automatica per la selezione e il confezionamento delle uova e l'acquisto di una macchina specifica per la pulizia degli allevamenti?

L'acquisto delle macchine indicate rientra tra le operazioni consentite con la tipologia di operazione 4.1.1. Il settore avicolo, tuttavia, non è considerato prioritario, pertanto, il richiedente, agricoltore attivo, deve essere in grado di intercettare altri criteri di selezione necessari e sufficienti al raggiungimento del punteggio minimo di accesso.

20) La maggiorazione del 20% del contributo pubblico relativo ad "investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico ambientale assunto" può essere applicata esclusivamente alle aziende che hanno aderito e che presentano impegni in corso nelle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 o, in stretta analogia con la tipologia degli impegni, anche alle aziende che hanno aderito e che hanno impegni in itinere sulla misura 214, ed in particolare sulla 214.2 "agricoltura biologica"?

Con mail del 11 luglio 2016 ore 16.57 i Servizi della Commissione europea ribaltando quanto inizialmente sostenuto, nell'intento di evitare discriminazioni di trattamento ha comunicato quanto segue: *"È necessario distinguere tra i progetti integrati e gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. 1305/2013. Per entrambi i tipi di investimenti, i consueti tassi di aiuto possono essere maggiorati di 20 punti percentuali, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %. Laddove gli investimenti riguardano gli interventi di cui agli articoli 28 e 29, la condizione più specifica dovrebbe applicarsi anche per i progetti integrati; vale a dire, nel caso in specie, che l'investimento dovrebbe essere effettivamente collegato a un impegno agro-ambientale preesistente. Inoltre, per la parità di trattamento dei beneficiari, gli investimenti connessi agli impegni assunti nell'ambito della misura 214, nel periodo 2007-2013, possono essere finanziati alle aliquote di sostegno più elevate come stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013*

con riferimento alla stabilità degli interventi." Pertanto anche le aziende che hanno in itinere impegni assunti con la vecchia programmazione (Misura 214) possono usufruire della maggiorazione del 20% dell'aliquota.

21) Nel Bando della sottomisura 4.1 tra i costi non ammissibili vi è l'utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre. Si chiede se la struttura delle serre, ad esclusione della copertura in materiale plastico, sia un costo ammissibile.

Nel caso di investimenti che in funzione delle loro peculiari caratteristiche ricomprendono tipologie di spese non ammissibili, in quanto non scorporabili o la cui mancata realizzazione limita la funzionalità dell'intervento ammissibile, quali ad esempio impianti di irrigazione in arboreti od anche nel caso di serre con coperture in plastica, l'investimento programmato dovrà essere descritto nella relazione tecnica e, se finanziato, realizzato nel suo complesso e comunque in modo funzionale. Rimane fermo che il contributo pubblico viene concesso limitatamente agli interventi ed alle spese ritenute ammissibili, per i quali dovrà essere dimostrato il rispetto ed il soddisfacimento di tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità e per le quali si dovrà procedere, dopo la loro realizzazione, alla relativa dimostrazione delle spese sostenute.

Progetti collettivi.

26) Nel caso di progetti collettivi il progetto va presentato da ogni singola azienda che ha costituito un'ATI o ATS o è l'associazione che deve presentare un progetto unico per le singole aziende?

L'applicativo SIAN non consente, nella sua attuale versione, una gestione compiuta ed avanzata per la presentazione delle domande di sostegno che attivano degli "investimenti collettivi" nell'ambito della Sottomisura 4.1. Pertanto, nelle more che la piattaforma informatica SIAN sia adeguatamente implementata, la presentazione della domanda di sostegno relativa ad "*investimenti collettivi*" sarà ricondotta, in termini di procedure informatiche, ad una domanda individuale presentata dal "Soggetto Capofila". Nello specifico per la presentazione di tale domanda è necessario che il Soggetto Capofila del progetto collettivo aggiorni, in via preliminare, -il proprio fascicolo unico aziendale indicando i dati e le informazioni relative ai soggetti partecipanti all'investimento collettivo.

Nello specifico, il Soggetto Capofila dovrà, prima della presentazione della domanda di sostegno dell'investimento collettivo, presentare al CAA in qualità di tenentario del fascicolo, un atto (o forme analoghe) formalmente adottato dall'Associazione che partecipa all'investimento e sottoscritto, dinanzi al notaio da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, così che il CAA possa attivare la funzione relativa ai "*Legami Associativi*".

Attraverso tale funzione è possibile:

- inserire nel Fascicolo Aziendale del Soggetto Capofila l'atto formale che prova la tipologia di Accordo e la delega al soggetto Capofila;
- associare i Fascicoli Aziendali dei soggetti che aderiscono all'investimento collettivo al Fascicolo Aziendale del Soggetto Capofila.

Ogni variazione relativa al Capofila o ai soggetti che aderiscono all'investimento collettivo che riguarda una modifica del richiamato atto formale dovrà essere obbligatoriamente aggiornata sul fascicolo aziendale del Soggetto Capofila.

Rimane fermo che per tali domande, come stabilito dal bando pubblico, dovranno essere allegati i Business Plan (BPOL) di tutti i partecipanti all'investimento collettivo ed una sola relazione tecnica esplicativa di tutto il progetto.

27) Chi può presentare domanda per un Progetto collettivo?

Nell'ambito attuativo della presente tipologia di operazione possono essere realizzati "investimenti collettivi" da parte di "Associazioni di agricoltori".

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi sono quelle richiamate all'art. 4 "Soggetti beneficiari" del presente Bando (Organizzazioni di Produttori, Associazioni Temporanee di Impresa, Associazioni temporanee di scopo, Consorzi di Produttori Agricoli e Reti di Impresa), costituite con atto scritto secondo la normativa vigente.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi devono produrre un atto formalmente adottato dall'associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

1. l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
2. l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;
3. la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
4. il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
5. la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.

28) Per quanto riguarda il business plan tutti i partecipanti al Progetto collettivo devono presentare il Business plan?

Per le valutazioni relative al miglioramento delle prestazioni dovrà essere redatto un business plan per ciascuno dei destinatari degli interventi con il quale dovrà essere dimostrato, oltre che nella relazione tecnica, sia la ricaduta economica positiva dell'investimento collettivo che la partecipazione finanziaria allo stesso di ciascun destinatario del sostegno.

La relazione tecnica sarà invece una per tutto il Progetto collettivo e andrà presentata dal soggetto capofila.